

## **Problematiche connesse all'applicazione del Codice del Terzo settore da sottoporre agli organi centrali del Club alpino italiano**

Qualora una Sezione del CAI scegliesse di aderire al Codice del Terzo settore, assumendo la qualifica di ente nel Terzo settore (ETS) – nelle sue più varie formule (associazione, associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato o altro) – sorgono una serie di problematiche con le disposizioni recate dallo Statuto del CAI e dai vari regolamenti (generale, disciplinare).

### ***Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento***

L'**articolo 9 del Codice del Terzo settore** stabilisce che in caso di estinzione o scioglimento, il **patrimonio** residuo è **devoluto**, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

La disposizione confligge con l'**articolo 46 (Scioglimento delle sezioni)** del **Regolamento generale** del CAI; in particolare il comma 3 prevede che le **attività patrimoniali nette**, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano **acquisite al patrimonio del GR interessato**.

Tale principio è previsto all'articolo 30 dello statuto-tipo di una sezione.

Lo statuto del CAI si limita, all'articolo 27, a disciplinare lo scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni, rinviando al regolamento generale.

## ***Fusione***

L'articolo 98 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e s.m.i., al comma 1, ha introdotto nel codice civile l'articolo 42-bis, in tema di trasformazione, fusione e scissione delle persone giuridiche

La nuova disposizione stabilisce che, *“se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

*La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.*

L'articolo 49 del Regolamento generale del CAI prevede l'eventuale fusione di una Sezione con una altra sezione dello stesso Gruppo Regionale, quale conseguenza dello scioglimento per determinati casi secondo la seguente procedura indicata al comma 6: *“Il CDR, sentita la sezione, delibera il suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se valutata positivamente l'attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione dello stesso GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. In assenza di decisione, da adottare entro novanta giorni, il CDC supplisce d'ufficio il CDR, e delibera nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. La delibera è soggetta all'approvazione del CC”.*

Si tratta, pertanto, di una fusione per “carenze”. Una fusione per aggregazione tra sezioni “per libera scelta degli associati” non è contemplata dalle vigenti norme del CAI.

In mancanza, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del codice civile risulterebbero applicabili a tutte le Sezioni CAI indipendentemente dall'aver assunto o meno la qualifica di ente del Terzo settore (ETS).

Si tratta comunque di una opportunità per le fusioni di sezioni.

## ***Soci minorenni***

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 24 nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

La deroga indicata dall'articolo 24 (*salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente*) sembrerebbe poter superare l'eventuale conflitto con l'articolo 9, comma 4, dello statuto del CAI (oltre che con quelli sezionali) che esclude il diritto di voto per i soci non maggiorenni.

Si ricorda, tuttavia, che al congresso di Firenze si era valutata l'opportunità di coinvolgere nella vita associativa anche i minorenni (16 anni) limitatamente all'elettorato attivo.

### ***Delega di voto in Assemblea***

Il **comma 3** dell'**articolo 24** prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Anche in questo caso la deroga indicata dal comma 3 evita di dover introdurre obbligatoriamente nello statuto sezionale il voto per delega.

### **Esclusione degli associati**

Tra le competenze dell'**assemblea delle associazioni**, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore l'**articolo 25, comma 1, lettera e)** ricomprende la deliberazione sull'esclusione degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima.

Tale disposizione confligge con l'**articolo 12, comma 3**, del **Regolamento disciplinare** del CAI che attribuisce i provvedimenti di **radiazione** alla competenza **esclusiva** del Comitato Direttivo Centrale .

## **Organo di controllo**

L'**articolo 30** prevede che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

*Art. 2397 c.c. secondo comma.*

*Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.*

La disposizione confligge con l'**articolo 24** dello **Statuto** del CAI, che prevede quali organi della sezione almeno i seguenti: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente della sezione; d) il collegio dei revisori dei conti, che conseguentemente dovrebbe essere adeguato a tale previsione del Codice del Terzo settore (limitatamente alle sezioni che scelgono di diventare ETS).

## **Revisore legale dei conti**

L'**articolo 31** prevede che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La disposizione confligge con l'**articolo 24** dello **Statuto** del CAI, che tra gli organi sociali della Sezione indica il collegio dei revisori dei conti, senza fare il riferimento all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile

*Art. 2397 c.c. secondo comma.*

*Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.*